



COMUNE DI OLIVETO CITRA

(Provincia di Salerno)

REGOLAMENTO PER L'USO DEI PARCHEGGI PUBBLICI NON CUSTODITI

Approvato con delibera C.C. n. 12 del 07.06.2011

in vigore dall'08.06.2011

ART. 1. Oggetto

Ambito e finalità del Regolamento

1 - Il presente Regolamento disciplina le modalità di applicazione del servizio di pre-pagamento della sosta in zona di parcheggio non custodito individuate nel Comune di Oliveto Citra con apposita Delibera di Giunta Comunale, nonché le procedure per la distribuzione e vendita delle cartelle denominate “**gratta e sosta**”, e la relativa gestione finanziaria a carico del Comune.

ART. 2.

Orario

1. L'utilizzo del parcheggio è ad orario.
2. Per "orario" si intende quello che può essere usufruito esclusivamente nell'ambito del periodo di tempo stabilito con Delibera di Giunta Comunale e Ordinanza Sindacale , per gli orari compresi tra le ore 08.00 e le ore 20.00 di ciascun giorno .
3. Gli orari dovranno essere esposti al pubblico. Il servizio potrà restare sospeso in caso di assoluta necessità per lavori o per casi di forza maggiore o per manifestazioni varie autorizzate o promosse dall'Ente.

ART. 3.

Divieti

1. Agli utenti è vietato:
 - a) sostare senza necessità nel parcheggio con il motore acceso;
 - b) ostacolare in qualsiasi modo il movimento ed il funzionamento dei servizi;
 - c) sostare con l'automezzo oltre il periodo di tempo consentito ;
 - d) effettuare o far effettuare da altri la pulizia dell'automezzo all'interno del parcheggio;
 - e) parcheggiare al di fuori delle strisce che delimitano ogni singolo posto;

ART. 4.

Obblighi degli utenti

1. Inoltre gli utenti sono tenuti a:
 - a) seguire il senso di circolazione indicato nella segnaletica e tenere velocità moderata nei pressi dei parcheggi a pagamento ;
 - b) parcheggiare il mezzo nei posti liberi;
2. L'Ente, in caso di violazione di norme del presente regolamento che comportino situazioni di pericolo o di intralcio alla circolazione e/o al normale uso del parcheggio, è autorizzata ad asportare l'autovettura ed a collocarla altrove all'aperto, senza alcuna responsabilità, anche per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto.
3. Il posteggio della vettura sarà effettuato direttamente dall'utente. Allo scopo di evitare danni alle vetture vicine, le manovre di accesso ai posti dovranno essere eseguite con cautela.
4. In caso di incidente, gli utenti dovranno darne comunicazione immediata all'Ente e non potranno rimuovere le autovetture coinvolte prima della constatazione dell'evento dannoso da parte delle autorità competenti e delle altre parti coinvolte.

ART. 5.

Danni

1. In caso di danni dovuti ad urti, collisioni, incidenti, investimenti provocati dagli utenti all'interno del parcheggio, il diritto al risarcimento del danno sarà esercitato dal danneggiato nei diretti confronti dell'utente che lo ha causato, restando esclusa ogni responsabilità a carico dell'Ente gestore del parcheggio.
2. L'Ente non risponde dell'autovettura parcheggiata, né di quanto in essa contenuto.

ART. 6.

Esenzioni

1. Nei parcheggi è consentita la sosta gratuita ai seguenti soggetti:
 - a) I veicoli dei portatori di Handicap provvisti dello speciale contrassegno di cui all'art. 188 del Codice della Strada (invalidi) negli appositi spazi situati all'interno delle zone a pagamento ;
 - b) Forze dell'ordine in servizio con il veicolo dell'amministrazione di appartenenza (es. Carabinieri, Polizia, Guardia di Finanza, Polizia Municipale ecc.;
 - c) Vigili del Fuoco in servizio;
 - d) Mezzi di soccorso in servizio come ambulanze ecc.;
 - e) Forze Armate in servizio con i veicoli dell'amministrazione ;
 - f) automezzi di proprietà del Comune di Oliveto Citra in servizio;

ART. 7.

Sanzioni

1. Negli spazi di sosta, nel caso in cui la sosta dovesse protrarsi oltre l'orario prepagato o in assenza di pagamento, oppure qualora sia stato effettuato un pagamento inferiore alla tariffa stabilita, il personale della Polizia Municipale e il personale addetto dell'Ente, cui sono state conferite le funzioni di accertamento delle violazioni in materia di sosta ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 127/97 e successive modifiche e integrazioni , provvederà a rilevare infrazione al Codice della Strada.
2. L'Ente, in ogni caso, potrà effettuare il recupero del credito dovuto per il mancato o insufficiente pagamento della tariffa stabilita o applicare penali, nelle modalità previste dalla Legge e dal regolamento delle entrate comunali.
3. Qualsiasi sia il tipo di utilizzo del servizio, l'Ente gestore del parcheggio, decorsi giorni uno senza che l'autovettura sia stata ritirata e sia stato corrisposto integralmente il corrispettivo, sarà autorizzata ad asportarla e collocarla altrove, anche all'aperto ed in luogo non custodito, senza alcuna responsabilità, anche per gli eventuali danni che dovessero verificarsi durante il trasporto.
4. L'utilizzo degli appositi stalli di sosta a pagamento è disciplinato e sanzionato ai sensi degli artt. 7 e 157 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 8.

Obblighi per l'Ente

1 - Il Comune, con apposita ordinanza, prevista dalle vigenti norme del nuovo Codice della Strada, individua le zone dove la sosta è subordinata all'esposizione di cartelle pre-pagate "gratta e sosta" dando attuazione al provvedimento mediante:

- a) Installazione in loco di apposita segnaletica verticale con l'indicazione del tipo di parcheggio, dei giorni e degli orari in cui vige l'obbligo del pagamento, della tariffa oraria prevista
- b) Posa in opera di apposita segnaletica orizzontale di colore blu in corrispondenza degli stalli di sosta ove vige la regolamentazione;
- c) Elencazione delle tipologie di esercizio in cui sono in vendita le cartelle pre-pagate "gratta e sosta" in corrispondenza della segnaletica verticale installata, una volta definito l'elenco dei Rivenditori autorizzati;
- d) Consegna di un "contrassegno" da esporre all'esterno o verso l'esterno dell'esercizio autorizzato alla vendita.

2 - Il Servizio competente di Polizia Municipale di Oliveto Citra, inizialmente provvede tramite il proprio personale, al primo rifornimento alle rivendite autorizzate ed ai successivi approvvigionamenti di cartelle nel numero richiesto.

3 - In sede dei successivi approvvigionamenti di cartelle, il Servizio Ragioneria provvederà a rilasciare apposito documento contabile giustificativo della vendita di cartelle effettuata. In applicazione del principio di pagamento anticipato e in conformità da quanto previsto dal vigente regolamento di contabilità, i Rivenditori saranno tenuti a corrispondere preventivamente le somme relative all'acquisto dei biglietti detratte dal loro aggio stabilito dal presente regolamento, attraverso il pagamento presso l'ufficio Ragioneria o versamento su conto corrente postale.

ART. 9.

Vigilanza

1. L'Amministrazione Comunale potrà esercitare, nelle forme e nei tempi che riterrà più opportuni, ogni forma di controllo e vigilanza sul parcheggio.
2. Le autovetture, per accedere al posteggio, dovranno essere munite di schede gratta e sosta.
3. In caso di riscontrate inadempienze verranno conseguentemente applicate da parte del Comune le sanzioni previste dal presente Regolamento e dal nuovo Codice della Strada.

ART. 10.

Tariffe

1. Le tariffe orarie di pagamento sono state stabilite con provvedimento da parte della Giunta Comunale in conformità alle direttive del Ministero dei Lavori Pubblici, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Aree Urbane.-

ART. 11.

Modalità di pagamento

1. La sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante l'utilizzo di appositi dispositivi di controllo della durata degli stazionamenti.

2. Il pagamento della sosta, come da tariffa stabilita dall'Amministrazione Comunale, deve avvenire anticipatamente con la seguenti modalità:
 - tramite biglietto a cancellatura di velo prestampato ("gratta e sosta")
3. I gratta e sosta dovranno essere esposti in maniera ben visibile, sul cruscotto all'interno dell'auto.
4. I biglietti sono reperibili presso tutti i negozi adiacenti alle zone posteggio, che hanno dato la propria disponibilità alla distribuzione, ai quali sarà corrisposto un aggio stabilito dalla G.C. in base alla comparazione dei costi e ricavi dell'attività.
5. I biglietti, inoltre, dovranno, a cura e con le modalità stabilite dalla Giunta Comunale, essere disponibili in loco per le aree di parcheggio ove non vi siano attività commerciali nelle immediate vicinanze.

ART. 12

Accettazione

1. Col semplice fatto del parcheggio del veicolo all'interno degli appositi stalli si sosta a pagamento, l'utente accetta integralmente tutte le condizioni stabilite nel presente regolamento, copia del quale, a cura dell'ente gestore, sarà affissa all'albo pretorio del Comune di Oliveto Citra .
2. In ogni caso, per tutti i veicoli presenti durante le ore del servizio di parcheggio non custodito, nelle aree a ciò adibite, valgono tutte le norme e le condizioni qui stabilite, senza eccezione alcuna e ciò sia nei confronti dei relativi proprietari che dei conducenti o utilizzatori.

4

ART. 13

Caratteristiche delle cartelle

- 1 - I tagliandi realizzati a mezzo stampa a più colori su cartoncino , che nel presente regolamento vengono individuati e richiamati con la denominazione di cartelle "gratta e sosta", saranno numerati progressivamente e conterranno i seguenti elementi caratteristici:
- a) Intestazione del Comune di Oliveto Citra, con indicazione del Servizio responsabile e relativo recapito telefonico;
 - b) Validità temporale della sosta, stabilita in un'ora (60 minuti), da indicarsi tramite "raschiamento" delle caselle sovrastampate;
 - c) Indicazione del costo della cartella;
 - d) Avvertenze per l'uso della cartella (es.: esposizione sul cruscotto, raschiamento delle cartelle, ecc.);
 - e) Previsione degli spazi per le caselle sovrastampate relative all'anno di riferimento, al mese, al giorno, all'ora ed ai minuti frazionati ogni dieci (es.: 0 - 10 - 20 - 30 - 40 - 50);
 - f) Indicazioni sul retro della cartella delle istruzioni dettagliate d'uso anche nel caso di sosta superiore al valore massimo delle cartelle. Indicazioni sul retro degli estremi di legge relativi al parcheggio non custodito (art. 7 C.d.S.), delle norme relative alla falsificazione e/o contraffazione dei tagliandi (**art. 640 comma 2 codice penale**), ecc.

ART. 14

Rete distributiva

1 - Al fine di agevolare il più possibile il reperimento delle cartelle “gratta e sosta”, vengono individuati, previa presentazione al Comune di apposita domanda, diversi punti vendita fra gli esercizi commerciali, i bar - ristoranti, le rivendite di giornali, le tabaccherie, nonché tutti coloro che dietro presentazione dell’apposita domanda chiedano di rendersi disponibile alla rivendita delle stesse.

2 – Ai fini del presente regolamento, le ditte incaricate al servizio vengono individuate come **“rivendite”**.

3 - Il Comune, tramite responsabilità diretta del Servizio competente di Polizia Municipale, una volta prese in carico le cartelle “gratta e sosta” nel numero prestabilito e commissionato per la stampa, provvede alla consegna ai rivenditori che ne facciano richiesta , tenendo un registro di carico e scarico dove annotare i vari movimenti.

ART. 15

Diritti e doveri del rivenditore

1 - Il rivenditore che, avendone fatto richiesta con apposito modello di domanda fornito dal Comune, viene autorizzato al servizio con successivo atto del Servizio competente di Polizia Municipale, accetta i doveri relativi al servizio di rivendita previa presa visione del presente Regolamento.

2 - Dopo la prima fornitura di cartelle, il rivenditore sarà tenuto a recarsi presso l’Ufficio Polizia Municipale ad approvvigionarsi, in modo tale da non creare disservizio all’utenza.

3 - Il rivenditore avrà inoltre l’obbligo di non rifiutare cartelle ai clienti occasionali non abituali o utenti di passaggio fornendo le informazioni necessarie al loro utilizzo. E’ assolutamente vietato maggiorare da parte del rivenditore, il costo prefissato delle cartelle.

4 - Il rivenditore dovrà altresì curare che verso l’esterno del proprio esercizio rimanga affisso e ben visibile il contrassegno di **“rivendita autorizzata”**.

ART. 16

Norme transitorie e finali

1 - Il presente Regolamento troverà applicazione in ogni sua parte con l’inizio del “Servizio di parcheggio a pagamento non custodito mediante l’utilizzo di cartelle pre-pagate denominate “Gratta e Sosta”,

2 - Ai rivenditori autorizzati che non si atterranno alle norme del presente Regolamento, potrà essere revocato anche definitivamente l’affidamento del servizio, salvo sanzioni più gravi da riscontrarsi caso per caso.

3 - Per quanto previsto dal presente regolamento, la percentuale di aggio spettante ai rivenditori è pari al **10%** del valore nominale della cartella.

4 - La percentuale di aggio, fissata dal presente regolamento, e la tariffa oraria per il parcheggio fissata con apposita Deliberazione di Giunta Comunale, potranno essere aggiornati dalla Giunta Comunale nell’ambito della determinazione annuale delle tariffe.

ART. 17

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla intervenuta esecutività della delibera di approvazione.